

Modifiche agli International Financial Reporting Standard

IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*

IFRS 4 *Contratti assicurativi*

Contratti di garanzia finanziaria

MODIFICHE A PRINCIPI

Il presente documento espone le modifiche allo IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione* e all'IFRS 4 *Contratti assicurativi* e le conseguenti modifiche allo IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative* e all'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*. Esso contiene inoltre modifiche alla Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) relativa allo IAS 39 e all'IFRS 4, alla Guidance on implementing IFRS 4 (Indicazioni per l'applicazione dell'IFRS 4) e all'Appendice C che accompagna lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*. Le modifiche derivano dalle proposte di modifica contenute in un Exposure draft of Proposed Amendments relativo allo IAS 39 e all'IFRS 4 — *Financial Guarantee Contracts and Credit Insurance* — pubblicato nel luglio del 2004.

Le entità devono applicare le modifiche esposte nel presente documento nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se le entità applicano queste modifiche in un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

MODIFICHE ALLO IAS 39

Nel Principio, è soppresso il paragrafo 3 e sono modificati i paragrafi 2(e), 2(h), 4 e 47. Nel paragrafo 9, è modificata la definizione di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico ed è aggiunta una nuova definizione immediatamente dopo quella di attività finanziarie disponibili per la vendita. Il paragrafo AG4 è rinumerato come AG3A, ed il paragrafo AG4A è modificato e rinumerato come AG4. Sono aggiunti i nuovi paragrafi AG4A e 103B.

Il testo del paragrafo 43, che non è modificato, è riprodotto in appresso per comodità.

Le modifiche ai paragrafi 2(h) e 47(d) trasferiscono, senza modificarli, i requisiti di valutazione per taluni impegni all'erogazione di finanziamenti dalla sezione «Ambito di applicazione» alla sezione «Valutazione».

2 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

...

- e) i diritti e le obbligazioni derivanti da i) un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4 *Contratti assicurativi*, salvo che si tratti di diritti e obbligazioni di un emittente derivanti da un contratto assicurativo che rientri nella definizione di contratto di garanzia finanziaria di cui al paragrafo 9, o ii) un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, in quanto contiene un elemento di partecipazione discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 (vedere paragrafi 10-13 e Appendice A paragrafi AG27-AG33). Inoltre, se un emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente affermato in modo esplicito di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, tale emittente può scegliere se applicare a tali contratti di garanzia finanziaria il presente Principio oppure l'IFRS 4 (vedere paragrafi AG4 e AG4A). L'emittente può operare tale scelta contratto per contratto, ma la scelta fatta per i singoli contratti è irrevocabile.

...

- h) gli impegni all'erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti al paragrafo 4. Un emittente di impegni a erogare un finanziamento deve applicare lo IAS 37 ad altri impegni a erogare finanziamenti che non rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni di eliminazione del presente Principio (vedere paragrafi 15-42 e Appendice A paragrafi AG36-AG63).

4 I seguenti impegni all'erogazione di finanziamenti rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:

- a) gli impegni all'erogazione di finanziamenti che l'entità designa come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Un'entità che ha una consolidata prassi a vendere le attività che derivano dagli impegni all'erogazione di finanziamenti poco dopo l'erogazione deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti della stessa categoria.

- b) gli impegni all'erogazione di finanziamenti che possono essere regolati tramite disponibilità liquide o tramite la consegna o l'emissione di altro strumento finanziario. Tali impegni sono derivati. Un impegno all'erogazione di finanziamenti non è considerato estinto semplicemente perché il finanziamento è erogato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario edilizio che è erogato in rate di pari passo con l'avanzamento della costruzione).
- c) gli impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. Il paragrafo 47(d) specifica la valutazione successiva delle passività derivanti dai suddetti impegni.

9 ...

Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari

Un'attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.

- a) È classificata come posseduta per negoziazione. Un'attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se è:

...

- iii) un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura).

...

Definizione di contratto di garanzia finanziaria

Un contratto di garanzia finanziaria è un contratto che prevede che l'emittente effettui pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita a seguito dell'inadempienza di un determinato debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.

...

Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie

- 43 Quando un'attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie.

Valutazione successiva di passività finanziarie

- 47 Dopo la rilevazione iniziale, un'entità deve misurare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, ad eccezione di:
 - a) passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono essere valutate al fair value (valore equo) eccetto un derivato che è una passività ed è correlato e deve essere regolato con la consegna di uno strumento non quotato rappresentativo di capitale il cui fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente, che deve essere valutato al costo.
 - b) passività finanziarie che si originano quando un trasferimento di un'attività finanziaria non si qualifica per l'eliminazione o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo. I paragrafi 29 e 31 si applicano alla valutazione di tali passività finanziarie.

- c) **contratti di garanzia finanziaria quali definiti al paragrafo 9. Dopo l'iniziale rilevazione, un emittente di un contratto di questo tipo (a meno che non si applichi il paragrafo 47(a) o (b)) deve valutarlo al maggiore tra:**
- i) **l'importo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*;**
 - e
 - ii) **l'importo rilevato inizialmente (vedere il paragrafo 43), dedotto, ove appropriato, l'ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18 *Ricavi*.**
- d) **impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. Dopo l'iniziale rilevazione, un emittente di tale impegno (a meno che non si applichi il paragrafo 47(a)) deve valutarlo al maggiore tra:**
- i) **l'importo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37;**
 - e
 - ii) **l'importo rilevato inizialmente (vedere il paragrafo 43), dedotto, ove appropriato, l'ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18.**

Le passività finanziarie che sono designate come elementi coperti sono soggette alla valutazione in base alle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura contenute nei paragrafi 89-102.

AG4 I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, ad esempio quella di una garanzia, di alcuni tipi di lettera di credito, di un contratto di default del credito o di un contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (vedere paragrafo 2(e)):

- a) Sebbene un contratto di garanzia finanziaria sia un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4, se il rischio trasferito è significativo, l'emittente applica il presente Principio. Tuttavia, se l'emittente ha precedentemente affermato in modo esplicito di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha loro applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, tale emittente può scegliere se applicare ai predetti contratti di garanzia finanziaria il presente principio oppure l'IFRS 4. In caso di applicazione del presente Principio, il paragrafo 43 prevede che inizialmente l'emittente rilevi un contratto di garanzia finanziaria al fair value (valore equo). Se il contratto di garanzia finanziaria è stato emesso nei confronti di un soggetto terzo in una transazione libera e autonoma, è probabile che il suo fair value (valore equo) all'inizio sia pari al premio ricevuto, a meno che non sia dimostrato il contrario. Successivamente, a meno che il contratto di garanzia finanziaria non sia stato designato inizialmente al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o a meno che non si applichino i paragrafi 29-37 e AG47-AG52 (quando il trasferimento di un'attività finanziaria non si qualifica per l'eliminazione o si utilizza l'approccio del coinvolgimento residuo), l'emittente lo valuta al maggiore tra:
 - i) l'importo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37;
 - e
 - ii) l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18 (vedere il paragrafo 47(c)).
- b) Alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione per il pagamento, che il possessore sia esposto all'inadempienza del debitore nell'effettuare i pagamenti relativi all'attività garantita alla scadenza e abbia di conseguenza subito una perdita. Un esempio di questo tipo è una garanzia che prevede che i pagamenti siano effettuati in relazione a cambiamenti di un prestabilito merito di credito (rating) o indice di credito. Tali garanzie non sono contratti di garanzia finanziaria quali definiti nel presente Principio, e non sono contratti assicurativi quali definiti nell'IFRS 4. Tali garanzie sono derivati e l'emittente applica loro il presente Principio.
- c) Se un contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di merci, l'emittente applica lo IAS 18 nel determinare il momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla vendita di merci.

AG4A L'affermazione che l'emittente considera i contratti come contratti assicurativi si trova in genere nelle comunicazioni dell'emittente ai clienti e alle autorità di regolamentazione, nei contratti, nella documentazione commerciale e nel bilancio. Inoltre, i contratti assicurativi sono spesso soggetti a disposizioni contabili distinte da quelle di altri tipi di transazione, come ad esempio i contratti emessi da banche o società commerciali. In tali casi, il bilancio dell'emittente include in genere una dichiarazione che l'emittente ha applicato tali disposizioni contabili.

103B Le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 4, *I contratti di garanzia finanziaria*, emanate nel mese di agosto 2005, hanno modificato i paragrafi 2(e), 2(h), 4, 47 e AG4, hanno aggiunto il paragrafo AG4A, hanno aggiunto una nuova definizione di contratti di garanzia finanziaria nel paragrafo 9, e hanno cancellato il paragrafo 3. Un'entità deve applicare tali modifiche nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le suddette modifiche anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente le modifiche collegate allo IAS 32 e all'IFRS 4.

MODIFICHE ALL'IFRS 4

I paragrafi 4(d), B18(g) e B19(f) sono modificati, il paragrafo 41A è aggiunto e una definizione di contratto di garanzia finanziaria è inserita nell'Appendice A dopo la definizione di fair value (valore equo) e prima della definizione di rischio finanziario, come indicato di seguito.

4 L'entità non deve applicare il presente IFRS a:

...

- d) contratti di garanzia finanziaria a meno che l'emittente non abbia affermato esplicitamente in precedenza di considerare tali contratti come contratti assicurativi e abbia loro applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, nel qual caso egli può scegliere di applicare a tali contratti di garanzia finanziaria o lo IAS 39 e lo IAS 32, o il presente Principio. L'emittente può operare tale scelta contratto per contratto, ma la scelta fatta per i singoli contratti è irrevocabile.

41A Le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 4, *I contratti di garanzia finanziaria*, emanate nel mese di agosto 2005, hanno modificato i paragrafi 4(d), B18(g) e B19(f). Un'entità deve applicare tali modifiche nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le suddette modifiche anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente le modifiche collegate allo IAS 39 e allo IAS 32.

APPENDICE A

Definizione dei termini

Contratto di garanzia finanziaria Un contratto che prevede che l'emittente effettui pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita a seguito dell'inadempienza di un determinato debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.

APPENDICE B

B18 I seguenti sono degli esempi di contratti assicurativi, nel caso in cui il trasferimento di rischio assicurativo è significativo:

...

- g) contratti di assicurazione credito che assicurano dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l'assicurato di una perdita subita, dovuta all'inadempienza di un debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito. Tali contratti possono avere varie forme giuridiche, ad esempio quella di una garanzia, di alcuni tipi di lettera di credito, di un contratto di credito derivativo per difetti del prodotto o di un contratto assicurativo. Tuttavia, pur rientrando nella definizione di contratto assicurativo, essi rientrano anche in quella di contratto di garanzia finanziaria di cui allo IAS 39 e ricadono nell'ambito di applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39, e non del presente IFRS (vedere il paragrafo 4(d)). Tuttavia, se un emittente di contratti di garanzia finanziaria ha affermato esplicitamente in precedenza di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha loro applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, tale emittente può scegliere di applicare a tali contratti di garanzia finanziaria o lo IAS 39 e lo IAS 32 o il presente Principio.

B19 Gli esempi seguenti sono voci che non rientrano tra i contratti assicurativi:

...

- f) una garanzia relativa al credito (o una lettera di credito, un contratto di credito derivativo per difetti del prodotto o un contratto assicurativo del credito) che obbliga a dei pagamenti anche se l'assicurato non abbia sostenuto una perdita a seguito dell'inadempienza contrattuale del debitore nell'effettuare i pagamenti alla scadenza (vedere lo IAS 39).

MODIFICHE AD ALTRI PRINCIPI

Le entità devono applicare le seguenti modifiche consequenziali allo IAS 32 (e all'IFRS 7, se già lo applicano) quando applicano le modifiche collegate allo IAS 39 e all'IFRS 4.

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative

I paragrafi 4(d) e 12 sono modificati come segue.

4 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

...

- d) **contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4, *Contratti assicurativi*. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati incorporati nei contratti assicurativi se lo IAS 39 prevede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, un emittente deve applicare il presente Principio ai contratti di garanzia finanziaria se applica lo IAS 39 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se sceglie, conformemente al paragrafo 4(d) dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 nella loro rilevazione e valutazione.**

12 I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello IAS 39.

...

- attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico
- contratto di garanzia finanziaria
- un impegno vincolante

...

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Il paragrafo 3(d) dell'IFRS 7 e l'elenco di definizioni di termini di cui all'Appendice A dell'IFRS 7 sono modificati, analogamente allo IAS 32, come segue.

3 Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

...

- d) **contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4, *Contratti assicurativi*. Tuttavia, il presente IFRS si applica ai derivati incorporati nei contratti assicurativi se lo IAS 39 prevede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, un emittente deve applicare il presente IFRS ai *contratti di garanzia finanziaria* se applica lo IAS 39 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se sceglie, conformemente al paragrafo 4(d) dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 nella loro rilevazione e valutazione.**
-

APPENDICE A

Definizione dei termini

...

I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nell'IFRS con il significato specificato nello IAS 32 e nello IAS 39.

...

- attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico
- contratto di garanzia finanziaria
- attività o passività finanziaria posseduta per negoziazione

...

Riferimenti da aggiornare quando un'entità adotta l'IFRS 7

Quando un'entità applica l'IFRS 7, i riferimenti allo IAS 32 sono sostituiti da riferimenti all'IFRS 7 nei seguenti paragrafi che sono stati aggiunti o modificati dal presente documento:

- IAS 39, paragrafo 103B
- IFRS 4, paragrafi 4(d) e 41A, e paragrafo B18(g) dell'appendice B (due riferimenti)